

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF
(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI**

SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 16.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DALL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERO IGLESIAS BORJA SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze, riduce la sanzione inflitta al calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI;**
- **AMMENDA DI € 7.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA TRAPANI/MODENA DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio di Trapani, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI CESARE VALERIO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PACI MASSIMO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia, riduce la sanzione inflitta al calciatore Paci Massimo a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO PROC. D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ROSSI DANIELE SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL'1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO PROC. D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL'1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Internazionale di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO PROC. D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MANGIA DEVIS SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 30.000,00 permanendo la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 7 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete